



# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi  
Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati



m\_dg.DOG07.25/01/2017.0001847.U

Ai Gestori dei siti internet autorizzati  
ai sensi del D.M. 31 ottobre 2006  
Ai Responsabili dei P.D.A  
Ai Responsabili degli Istituti Vendite  
Giudiziarie

p.c. Signor Capo di Gabinetto  
del Ministro della Giustizia

Signor Capo Dipartimento  
dell'Organizzazione Giudiziaria, del  
Personale e dei Servizi  
Ministero della Giustizia

**Oggetto:** Consultazione relativa alle specifiche tecniche del portale delle vendite pubbliche e del software per la gestione delle offerte per le vendite telematiche nonché per il monitoraggio dei siti di pubblicità

Come è noto l'art.13, comma 1, lett. b), n.1) del D.L. 27 giugno 2015, n. 83 ha modificato l'art.490 del c.p.c. stabilendo che "quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica notizia, un avviso contenente tutti i dati, che possono interessare il pubblico, deve essere inserito sul portale del Ministero della giustizia in un'area pubblica denominata <<portale delle vendite pubbliche>>".

La lett. e), n.1, ha modificato l'art.530 c.p.c. stabilendo che, anche nell'ipotesi di vendita di beni mobili il giudice debba sempre disporre che sia effettuata la pubblicità prevista dall'art.490, primo comma.

La lett. ee) ha, inoltre, introdotto l'art.631-bis del c.p.c. stabilendo che "Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche non è effettuata nel termine stabilito dal giudice per causa imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto munito di titolo esecutivo, il giudice dichiara con ordinanza l'estinzione del processo esecutivo e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione di cui al presente articolo non si applica quando la pubblicità sul portale non è stata effettuata perché i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia attestata a norma dell'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del presente codice";

L'art.2, comma 2, lett.b) ha stabilito l'obbligo di pubblicazione sul portale a cura del liquidatore nell'ipotesi di concordato preventivo con cessione dei beni previsto dall'art.182 del R.D. 16 marzo 1942, n.267.

L'art.11 ha fissato analogo obbligo nel caso della liquidazione dei beni in ambito concorsuale e, specificatamente, nell'ipotesi di vendita disposta ai sensi dell'art.107 della Legge fallimentare.

L'art. art.14, comma 1, lett. c) ha modificato l'art.161-quater delle disposizioni di attuazione al c.p.c. stabilendo che "La pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche è effettuata a cura del professionista delegato per le operazioni di vendita o del commissionario o, in mancanza, del creditore pignorante o del creditore intervenuto munito di titolo esecutivo ed in conformità alle specifiche tecniche, che possono determinare anche i dati e i documenti da inserire. Le specifiche tecniche sono stabilite dal Responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sono rese disponibili mediante pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.

L'articolo 161-ter delle disposizioni di attuazione al c.p.c. affidano al Ministro della giustizia di stabilire, con proprio decreto, le regole tecnico operative per lo svolgimento della vendita di beni mobili e immobili mediante gara telematica nei casi previsti dal codice. L'art.14, comma 1, lett. b) del predetto decreto legge ha modificato tale norma stabilendo che tali regole tecnico-operative sono integrate al fine di assicurare un agevole collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i portali dei gestori delle vendite telematiche.

Il D.M. 26 febbraio 2015, n. 32 (Regolamento recante le regole tecniche e operative per lo svolgimento della vendita dei beni mobili e immobili con modalità telematiche nei casi previsti dal codice di procedura civile, ai sensi dell'articolo 161-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.) ha affidato al Responsabile dei sistemi informativi automatizzati del ministero di stabilire apposite specifiche tecniche per regolare i requisiti tecnici della vendite telematiche.

In base a quanto previsto dall'art.26 del citato decreto tali specifiche sono adottate sentito il garante per la privacy e rese disponibili mediante pubblicazione sul portale dei servizi telematici.

In questo contesto è intervenuto il D.L. 3 maggio 2016, n.59 che all'art.1, comma 7, lett. a), ha stabilito l'obbligo di pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche anche degli avvisi di vendita relativi alla liquidazione dei beni dati in pegno mobiliare non possessorio.

L'art.4 comma 1 lett. d) n.2 ha integrato l'art.560 stabilendo che "gli interessati a presentare l'offerta di acquisto hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta. La richiesta è formulata mediante il portale delle vendite pubbliche e non può essere resa nota a persona diversa dal custode. La disamina dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro."

La successiva lett. e) ha infine stabilito l'obbligo di vendita telematica di beni immobili nell'ambito delle procedure esecutive immobiliari di cui all'art.569 c.p.c. nel rispetto delle specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'art.26 del D.M. 32/2015.

Il comma 3bis del medesimo articolo ha, ancora stabilito che "Con decreto del Ministro della giustizia, da adottare entro il 30 giugno 2017, è accertata la piena funzionalità del portale delle vendite pubbliche previsto dall'articolo 161-quater delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368. Il portale è operativo a decorrere dalla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale.

Il comma 4 bis ha stabilito che "La richiesta di visita di cui all'articolo 560, quinto comma, quarto periodo, del codice di procedura civile, introdotto dal comma 1, lettera d), numero 2), del presente articolo, è formulata esclusivamente mediante il portale delle vendite pubbliche a decorrere

dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis” e che “La disposizione di cui al comma 1, lettera e), si applica alle vendite forzate di beni immobili disposte dal giudice dell'esecuzione o dal professionista delegato dopo il novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 3-bis.”

Occorre, altresì, rilevare che in ragione delle modifiche normative successive all'emanazione del Decreto del Ministro della giustizia del 31 ottobre 2006 recante “Individuazione dei siti internet destinati all'inserimento degli avvisi di vendita di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile”, le specifiche tecniche relative al portale delle vendite pubbliche modificheranno anche alcune delle disposizioni relative al monitoraggio dei siti attualmente pubblicate sul portale dei servizi telematici.

\*\*\*

Orbene, come appare evidente dal complesso quadro normativo di riferimento, l'entrata in funzione del portale delle vendite pubbliche è destinata ad avere un immediato impatto su un numero elevatissimo di interlocutori ed, in particolare, su quelli che offrono tecnologie per gli utenti della giustizia.

Per questi motivi, al fine di minimizzare gli effetti dell'entrata in vigore del portale e consentire una condivisione della infrastruttura tecnologica, la Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della giustizia ha ritenuto opportuno aprire una rapida procedura di consultazione relativa alle specifiche tecniche che si ritiene di dover emanare.

Coloro che fossero interessati a ricevere lo schema delle predette specifiche possono chiederne l'invio utilizzando il form disponibile al seguente questo indirizzo:

<https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=v4j5cvGGr0GRqy180BHbR NTBtrRrW1MrP0RinSYL6BURTZLUVpVUUdEUDA2MFRESEtYR1cwVIJUSC4u>

Si precisa, infine, che questa Direzione, al fine di consentire la visione dell'infrastruttura tecnologica e la futura esecuzione di test ha già messo a disposizione una versione beta del portale delle vendite che sarà accessibile all'indirizzo e con le credenziali trasmesse unitamente allo schema delle specifiche tecniche.

Le credenziali di accesso saranno assegnate nominativamente al richiedente.

Si evidenzia che la versione Beta del portale è attualmente in fase di sviluppo. Essa, quindi, non è completa di tutte le funzionalità e può subire anche significative variazioni.

Eventuali suggerimenti ed osservazioni potranno essere fatte pervenire possibilmente entro il 15 febbraio all'indirizzo mail [specifichetecniche.dgsia@giustizia.it](mailto:specifichetecniche.dgsia@giustizia.it).

Il Direttore Generale  
Pasquale Liccardo

